

## **REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO AI DOCENTI DI ORE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA**

Il Consiglio di amministrazione dell' ISIA,

Visti:

- Il CCNL relativo al quadriennio giuridico ed economico 2006/09, firmato il 4 agosto 2010;
- Il DPCM del 26 gennaio 2011 per la determinazione dei limiti e delle modalità applicative delle disposizioni del Titolo II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- Il CIN siglato il 11 dicembre 2020, in particolare gli articoli 4 e 5;
- Il parere del Consiglio accademico acquisito in data 26/07/2021;
- Il CIN siglato il 21.12.2021 ed in particolare l' art.6 c.3;

Emana il seguente Regolamento che disciplina le modalità e le procedure per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva e l'affidamento di corsi o moduli aggiuntivi, nonché per la determinazione dei relativi compensi.

### **TITOLO I Attività didattica aggiuntiva**

#### ***Art. 1. Fondo per pagamento di attività didattiche aggiuntive***

1. Il C.d.A., viste le disponibilità di bilancio e la Relazione sulla programmazione didattica e artistica per l'a.a. successivo presentata dal Direttore, individua nel bilancio dell'Istituto, annualmente e prima dell'inizio dell'attività didattica, o comunque non oltre il 31 dicembre, le risorse da destinare ai docenti per il pagamento di ore di didattica aggiuntiva.

#### ***Art. 2. Tipologia delle attività didattiche aggiuntive***

1. Le ore di didattica aggiuntiva di cui all'Art. 1 per poter essere retribuite dall'Istituto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del CIN firmato l' 11 dicembre 2020 ed il CIN siglato il 21.12.2021 , devono:

- a) Essere attività didattiche istituzionali previste e disciplinate dal Regolamento didattico dell'Istituto, da normative nazionali o da altri regolamenti interni;
- b) Essere parte eccedente il monte ore contrattuale determinatasi dalla somma di tutte le ore di lezione concretamente erogate ad uno o più studenti.

#### ***Art. 3. Computo dell'impegno didattico del docente***

1. Nel caso di lezioni erogate individualmente viene definito per ogni singolo studente, o per ogni piccolo gruppo di studenti dello stesso livello tecnico, uno specifico e differente corso di insegnamento, differenziato in base alla particolare programmazione che il docente deve definire in base alle caratteristiche individuali dello studente stesso.

2. Il Consiglio accademico quantifica con apposita delibera, ove non previsto dagli ordinamenti, il numero, o range di ore annuale previsto per ciascun corso di insegnamento con erogazione di lezioni individuali, di gruppo e collettive.

**Art. 4. Assegnazione degli incarichi ai docenti**

1. All'inizio dell'anno accademico il Direttore assegna ai docenti destinatari di ore di didattica aggiuntiva un incarico nel quale elenca tutti i corsi di insegnamento (di titolarità e non) affidatigli durante l'anno. Tali professori sono individuati dopo che la Direzione ha verificato l'impossibilità oggettiva ad affidargli tanti corsi di insegnamento quanti possono essere contenuti nel monte ore previsto dalla sequenza contrattuale nazionale in vigore (cfr. commi 3, 4, 5). Per tale computo il Direttore considera la delibera del Consiglio accademico di cui all'Art. 3 comma 2, le esigenze dell'Istituzione, l'oggettiva quantità dei corsi di insegnamento che l'Istituto deve erogare nel corso dell'anno nei diversi ordinamenti.

2. Il Direttore determina l'impegno orario didattico complessivo del docente di cui al comma 1, sommando tutte le ore che dovrà erogare attraverso lezioni individuali e collettive nei corsi di insegnamento a lui affidati, calcolando le durate annuali stabilite dagli ordinamenti e, ove non definite dall'ordinamento, le durate annuali deliberate dal Consiglio accademico.

3. Al fine di attribuire ad ogni docente un carico di lavoro didattico compatibile con il monte ore contrattuale e l'offerta formativa prevista per una determinata disciplina, il Direttore può ricorrere ad operare un'equa distribuzione dei corsi di insegnamento tra tutti i docenti titolari della stessa disciplina, compensando eventuali eccedenze nel monte ore di un docente con ore disponibili esistenti nel monte ore di altri docenti titolari.

4. Qualora nel caso descritto al comma precedente non fossero disponibili docenti titolari, l'Istituto può far ricorso a docenti interni titolari in un altro settore disciplinare, con ore disponibili nel proprio monte, in possesso di adeguate competenze professionali e autorizzati dal Consiglio accademico a svolgere per l'anno accademico il diverso incarico.

5. Il Direttore, al fine di armonizzare l'offerta formativa didattica del Istituto con il monte ore contrattuale dei docenti, può far ricorso ad altri strumenti definiti dal Consiglio accademico.

**Art. 5. Computo dell'impegno aggiuntivo eccedente al monte ore del docente**

1. Il computo delle ore di didattica aggiuntiva avviene sulla base dell'impegno annuale complessivo del docente, calcolato dal Direttore all'inizio dell'anno accademico sulla base della programmazione didattica generale dell'istituto e di quanto descritto all'Art. 3, dopo aver verificato la possibilità di soluzioni alternative come da Art. 4, commi 3-5.

2. Per la definizione dell'orario eccedente al monte ore contrattuale può essere computato solo l'impegno didattico frontale previsto e incaricato al docente dal Direttore, ossia l'orario di docenza comprensivo sia del lavoro svolto per discipline di titolarità, sia del lavoro eventualmente svolto per insegnamenti diversi come previsto all'Art. 4, comma 4.

3. Eventuali incarichi di produzione e di ricerca saranno retribuiti al docente incaricato attraverso il fondo d'Istituto e perciò non possono concorrere a qualsiasi titolo alla formazione e al computo del carico orario didattico aggiuntivo retribuibile con gli appositi fondi stanziati dal C.d.A.

4. Il lavoro didattico frontale svolto dal docente nel settore di propria titolarità, che risultasse aggiuntivo rispetto al monte ore contrattuale, viene retribuito nella misura di € 50,00 orarie (cifra lordo)

Istituto) e per un massimo di € 8.000,00. Nessun compenso può essere erogato se non previa verifica del completamento dell'orario d'obbligo da parte del docente incaricato.

**Art. 6. Verifica del lavoro aggiuntivo svolto dal docente**

1. Al termine dell'anno accademico, ogni professore deve consegnare al Direttore i propri registri personali. Nei registri il professore deve aver segnato l'inizio e la fine di ogni lezione, la presenza o l'assenza dello studente o degli studenti cui la lezione è o sarebbe stata rivolta, l'argomento di ogni lezione. Deve inoltre aver apportato la propria firma e fatto controfirmare dagli studenti beneficiari ogni orario di lezione svolto nel caso di lezioni erogate a iscritti nei corsi di studio accademici.

2. Il Direttore procede entro il 30 novembre di ogni anno alla verifica degli obblighi contrattuali e verifica le ore di lezione effettivamente svolte dai docenti incaricati a svolgere didattica aggiuntiva, nell'a.a. appena terminato, in base a quanto disposto nel comma 3.

3. Per poter accedere ai fondi stanziati dal C.d.A. ed al pagamento del servizio didattico aggiuntivo per la quota assegnata con incarico del Direttore, il docente deve dimostrare di essere in regola con gli adempimenti formali previsti dal comma 1 e di aver erogato effettivamente tutte le lezioni frontali previste dai corsi di insegnamento a lui assegnati all'inizio dell'anno.

In caso contrario saranno pagate solo le ore di lezione effettivamente svolte ed eccedenti il monte ore contrattuale.

4. La lezione si intende regolarmente erogata se corrispondente a tutte queste caratteristiche:

- A. Essere stata programmata, secondo le modalità stabilite dal Istituto;
- B. Afferire ad uno dei corsi di studio dell'offerta formativa del Istituto;
- C. Avere come destinatari uno o più studenti iscritti all'Istituto effettivamente presenti alla lezione.

Ogni servizio diverso da questa tipologia non verrà in alcun caso conteggiato ai fini del pagamento di ore aggiuntive.

**Art. 7. Pagamenti di attività didattiche aggiuntive**

1. I docenti cui è stato assegnato un incarico da parte del Direttore per didattica aggiuntiva, e che hanno effettivamente svolto le lezioni previste nei corsi di insegnamento a loro assegnati, ricevono, di norma entro il mese di dicembre la retribuzione economica in base al numero di ore che si è verificato abbia superato l'orario contrattuale. Tale compenso non può essere in alcun caso superiore al limite definito dall'incarico ricevuto.

Regolamento modificato in data 27 aprile 2022 con delibera C.D.A. n.24/2022.

Faenza, 10/05/2022

IL PRESIDENTE  
Prof.ssa Giovanna Cassese  
f.to digitalmente